

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 174/1999, il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dal 27 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione